

Pensioni, l'assegno di incollocabilità sarà erogato sino a 67 anni

I chiarimenti in una circolare dell'Istituto assicuratore. Dal 2026 la prestazione prevista a favore degli invalidi che non possono tornare al lavoro sarà riconosciuta anche dopo i 65 anni del beneficiario. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 9 gennaio 2026)



I chiarimenti in una circolare dell'Istituto assicuratore. Dal 2026 la prestazione prevista a favore degli invalidi che non possono tornare al lavoro sarà riconosciuta anche dopo i 65 anni del beneficiario.

L'assegno d'incollabilità non si interromperà più al **compimento dei 65 anni**, ma accompagnerà i beneficiari fino all'età pensionabile. È una delle principali novità introdotte dal Decreto Sicurezza (dl n. 159/2025, convertito in legge), che dal **1° gennaio 2026** estende la durata della prestazione Inail fino ai 67 anni, soglia attuale per l'accesso alla pensione, destinata peraltro ad aumentare in futuro in base alla [speranza di vita](#).

Il chiarimento arriva dalla **circolare Inail n. 55/2025**, che illustra nel dettaglio l'ambito di applicazione della nuova disciplina e specifica come gli effetti della riforma riguarderanno anche coloro che hanno già superato i 65 anni e che, proprio per questo motivo, avevano perso il diritto all'assegno.

Cos'è l'assegno d'incollabilità

L'assegno d'incollabilità è una **prestazione economica**, soggetta a rivalutazione periodica, riconosciuta agli invalidi del lavoro che non possono essere avviati al lavoro attraverso il meccanismo dell'assunzione obbligatoria. La funzione dell'assegno è infatti sostitutiva

dell'inserimento lavorativo, nei casi in cui la perdita della capacità lavorativa o la natura stessa dell'invalidità rendano impossibile il cosiddetto "collocamento".

La prestazione viene erogata dall'Inail su **domanda dell'interessato**, a condizione che siano rispettati specifici requisiti sanitari e amministrativi.

I requisiti attualmente previsti

Per conseguire il beneficio occorre risultare in possesso di un **grado di inabilità non inferiore al 34%**, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al **31 dicembre 2006**; o di un grado di menomazione dell'integrità **psicofisica/danno biologico superiore al 20%**, riconosciuto secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate **a decorrere dal 1° gennaio 2007**. E per tali conseguenze i soggetti **non devono più risultare in condizione di poter svolgere un'attività di lavoro**, né essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (ex legge n. 68/1999).

L'intervento del Decreto Sicurezza

Fino ad oggi il compimento dei 65 anni comportava **automaticamente** la cessazione dell'assegno, poiché tale età coincideva, in passato, con il requisito per il pensionamento. L'articolo 9 del dl n. 159/2025 supera questo automatismo, adeguando il limite anagrafico dell'assegno d'incollocabilità all'effettiva **età pensionabile**. In termini concreti, dal 1° gennaio 2026 la prestazione potrà essere percepita fino ai 67 anni. Dal 1° luglio 2025 l'importo è pari a **308,23 euro** ed è completamente **esente dall'Irpef**.

Non solo: eventuali futuri innalzamenti dell'età pensionabile si rifletteranno automaticamente anche sulla durata dell'assegno, evitando nuovi disallineamenti tra sistema previdenziale e tutela Inail. Ciò significa che dal **1° gennaio 2027** l'assegno potrà essere corrisposto sino all'età di 67 anni ed un mese (67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028).

Gli effetti pratici della riforma

Secondo quanto precisato dall'Inail, la nuova disciplina coinvolgerà tre diverse categorie di lavoratori:

- **Chi già percepisce l'assegno e compie 65 anni dal 1° gennaio 2026 in poi:** in questo caso, l'erogazione non verrà interrotta. L'Inail provvederà d'ufficio a mantenere il pagamento fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
- **Chi ha compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e ha perso il diritto all'assegno:** questi soggetti potranno tornare a beneficiare della prestazione, ma dovranno presentare una nuova domanda. Le sedi Inail informeranno gli interessati; il diritto, in ogni caso, decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell'istanza.

- **Chi non ha mai presentato domanda pur avendone i requisiti:** anche per loro resta necessario l'invio dell'istanza, con decorrenza dell'assegno dal mese successivo alla richiesta.